REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi e finalità
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 settori di intervento
- Art. 4 tipologia degli interventi

CAPO II

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

- Art. 5 soggetti beneficiari
- Art. 6 modalità e requisiti per la presentazione delle domande di contributo
- Art. 7 istruttoria della domanda
- Art. 8 criteri per la concessione dei contributi
- Art. 9 tempi e modalità di erogazione dei contributi concessi

CAPO III

PATROCINIO COMUNALE

- Art. 10 definizione
- Art. 11 domanda di patrocinio

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12 rapporto tra beneficiari e terzi
- Art. 13 norme di rinvio e finali
- Art. 14 pubblicità
- Art. 15 sanzioni
- Art. 16 entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – PRINCIPI E FINALITA'

L'Unione Cinquecittà riconosce, favorisce e promuove lo sviluppo, la diffusione e la valorizzazione delle attività culturali, sportive, ricreative, sociali, di tutela dell'ambiente e di sostegno alle attività economiche svolte da soggetti singoli residenti, associati aventi sede o che svolgano la propria attività (continuativa o sotto forma di singole manifestazioni o iniziative) nel territorio dell'Unione.

L'Amministrazione, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse e di sostegno delle iniziative in campo culturale, sportivo, ricreativo, educativo, socio-assistenziale, economico e di impegno civile. Tale valorizzazione passa anche attraverso azioni che promuovano l'utilizzo di prodotti locali ed ecocompatibili.

Art. 2 - OGGETTO

Con il presente regolamento e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, l'Unione Cinquecittà determina, in relazione a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 – art. 12, i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi sotto forma di erogazioni in denaro e la concessione del patrocinio comunale per il sostegno e la valorizzazione di attività ed iniziative nei settori di intervento individuati nel presente Regolamento.

L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite con il presente regolamento costituisce condizione necessaria alla legittimità degli atti con i quali vengono disposti la concessione del patrocinio e l'erogazione di contributi da parte dell'Unione.

Art. 3 - SETTORI DI INTERVENTO

L'Unione Cinquecittà, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, concorre al sostegno ed alla realizzazione di attività riconducibili ai seguenti settori:

CULTURA – SPORT – SOCIALE – ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE – INTERESSE COLLETTIVO – RICREATIVO – AMBIENTE – TURISMO

mediante la concessione ad Enti, Istituzioni, Associazioni, Gruppi sportivi, ricreativi, Comitati, Pro Loco, altri Organismi e singoli privati di contributi e/o patrocinio secondo le modalità ed i criteri di cui ai successivi articoli. 4

Art. 4 - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

L'Amministrazione, al fine di sostenere le iniziative e le attività di cui al presente regolamento, può concedere le seguenti agevolazioni:

a) contributo annuo per il sostegno alla gestione ordinaria dell'attività sociale;

- b) contributo finalizzato alla realizzazione di singole iniziative o manifestazioni;
- c) concessione del patrocinio con le modalità di cui ai successivi art.11 e art.12

CAPO II

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono accedere alle agevolazioni previste dal presente Regolamento soggetti singoli, enti aventi personalità giuridica, associazioni e comitati provvisti di statuto e comunque aventi sede od essere residenti ed operare in prevalenza nel territorio dei Comuni membri dell'Unione.

E' anche possibile la concessione di contributi e/o patrocinio ad organizzazioni non aventi sede nel territorio dell'Unione a condizione che le stesse abbiano carattere sovra comunale e che le attività svolte dalle medesime vadano ad interessare anche l'Unione Cinquecittà.

Tutti i possibili beneficiari di cui al comma 1 e 2 del presente articolo non devono avere fini di lucro e non devono far parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito.

ART. 6 - MODALITA' E REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Le domande, redatte su carta semplice, intese ad ottenere l'assegnazione dei contributi ai sensi del presente Regolamento, possono essere di carattere ordinario o straordinario.

Le richieste finalizzate all'ottenimento di contributi di carattere ordinario vanno presentate entro il **termine del 31 gennaio di ciascun anno** mediante compilazione di apposita domanda, che sarà resa disponibile sul sito dell'ente nella sezione modulistica. La domanda, contenente tutte le indicazioni prescritte dal presente regolamento, a pena di non accoglimento, va consegnata all'Ufficio Protocollo dell'ente. La stessa dovrà essere accompagnata:

- da una copia del calendario delle attività previste per l'anno di riferimento o da una descrizione dell'evento che si intende organizzare ;
- da un elenco delle spese che si ritiene di dover sostenere;
- da una dichiarazione con la quale il soggetto richiedente attesta che non persegue fini di lucro, che non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, né che è rappresentante dell'Amministrazione, che l'attività svolta è in armonia con i principi di cui al presente Regolamento;

Per le iniziative e manifestazioni di carattere straordinario, non ricorrenti o comunque non prevedibili, la richiesta di contributo va presentata al Protocollo **almeno 30 giorni prima** della data in cui la manifestazione/iniziativa sarà tenuta, mediante compilazione di apposita domanda. La domanda va accompagnata da una nota illustrativa delle modalità, luogo e tempi di espletamento della manifestazione/iniziativa e da un prospetto dei presunti costi ed eventuali entrate.

ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Il responsabile dell'istruttoria verifica la presenza dei requisiti richiesti e le condizioni di ammissibilità. Ove necessario può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda di cui all'art. 7 fissando, per la presentazione della relativa documentazione, un termine massimo di 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta che sarà spedita con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o parificati. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il predetto termine, viene pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.

ART. 8 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

La concessione dei contributi avviene su deliberazione della Giunta che ne determina anche l'ammontare. In ogni caso, sia per l'attività annuale che per le singole iniziative/manifestazioni, il contributo non potrà superare la percentuale dell'80% dei costi che il richiedente dichiara di sostenere.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non ammettere a contributo spese non strettamente connesse alle finalità per le quali il contributo viene concesso.

In particolare per le attività la Giunta, sulla base dell'istruttoria delle domande di contributo pervenute, effettuata dal responsabile del servizio e attestazione dello stesso circa la rispondenza delle medesime alle disposizioni del Regolamento, predispone il piano di riparto dei contributi.

Entro il mese di aprile, la Giunta predispone il piano di riparto dei contributi.

Per le singole iniziative/manifestazioni, non ricorrenti e quindi non rientranti nell'attività annuale, entro 30 giorni dalla richiesta, previa istruttoria a cura dell'ufficio competente, la Giunta, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può concedere un contributo nel rispetto del presente Regolamento.

ART. 9 - TEMPI E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI

L'erogazione dei contributi concessi con deliberazione della Giunta avverrà, a seconda che si tratti di attività annuale o singola manifestazione/iniziativa, nei seguenti tempi e con le seguenti modalità:

- per l'attività annuale: ad avvenuta chiusura dell'anno sociale di riferimento e dietro presentazione, entro i successivi 60 giorni, di apposita autocertificazione in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, dal quale risultino le entrate conseguite e le spese sostenute nel corso dell'anno, unitamente alla relazione sull'attività oggetto del contributo. L' Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione chiedendo ai beneficiari dei contributi la presentazione dei bilanci consuntivi.

L'ufficio provvederà all'erogazione del contributo entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione a consuntivo.

Su domanda scritta e motivata da parte del richiedente possono essere erogati anticipi sui contributi concessi sopra descritti nella misura massima del 70% compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

- per le singole iniziative/manifestazioni di carattere straordinario: a conclusione delle stesse e dietro presentazione in un termine massimo di 60 gg., della relazione di rendiconto.

L'ufficio provvederà all'erogazione del contributo entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione a consuntivo.

La mancata presentazione della documentazione a rendiconto entro i termini sopra previsti comporterà la revoca del contributo concesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione, sull'attendibilità della documentazione a rendiconto, chiedendo a tal fine ai beneficiari dei contributi la presentazione di idonea documentazione.

CAPO III

PATROCINIO COMUNALE

ART. 10 - DEFINIZIONE

Gli interventi dell'Unione in tutti i settori oggetto del presente Regolamento possono prevedere la concessione del "patrocinio". Esso costituisce il riconoscimento da parte dell'Ente del particolare valore delle attività svolte e/o delle singole manifestazioni/iniziative organizzate dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 6 ed è concesso dalla Giunta.

La concessione del patrocinio non esonera il richiedente dall'acquisizione di autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste ai sensi di legge.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il nome ed il simbolo del Comune senza che sia intervenuta la formale concessione del patrocinio.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha richiesto ed ottenuto, attraverso gli stessi mezzi con i quali provvede a promuovere e a pubblicizzare la manifestazione/iniziativa.(attività annuale)

ART. 11 DOMANDA DI PATROCINIO

La domanda per la concessione del patrocinio, redatta su carta semplice, deve pervenire all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima della manifestazione/iniziativa per la quale viene richiesto, contenere le medesime indicazioni previste per le domande di contributo ed essere accompagnata da una relazione motivata dalla quale siano rilevabili tutte le notizie e gli elementi utili a consentire una completa valutazione della richiesta.

Qualora la richiesta del patrocinio sia riferita all'attività annuale o a manifestazioni/iniziative ricorrenti, e quindi ricomprese nell'attività annuale, la stessa deve essere presentata con la medesima tempistica prevista per la domanda di contributo.

La concessione del patrocinio può comportare, vantaggi economici derivanti da:

- gratuita messa a disposizione di impianti e strutture, materiali ed attrezzature di proprietà comunale;
- concessione premi di rappresentanza;
- riduzioni o esenzioni dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, della Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti per singola manifestazione su eventuale richiesta del beneficiario del patrocinio.

Le riduzioni e/o esenzioni delle suddette imposte e tasse saranno applicate secondo le previsioni dei relativi regolamenti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 12 RAPPORTO TRA BENEFICIARI E TERZI

L'Unione rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i soggetti beneficiari ed i terzi.

L'ente non assume, sotto nessun aspetto, alcuna responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento di manifestazioni od iniziative alle quali abbia concesso il patrocinio o erogato contributi.

Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Amministrazione che, verificando situazioni di irregolarità, può sospendere l'erogazione del contributo e, a seguito degli accertamenti ritenuti più opportuni, deliberarne la revoca.

La concessione di attrezzature ed impianti è vincolata all'uso per la quale è stata autorizzata e nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ente per l'uso improprio o irregolare degli stessi.

ART. 13 NORME DI RINVIO E FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle leggi vigenti, dello Statuto e dei regolamenti dell'Unione.

ART. 14 - PUBBLICITA'

Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio per 60 giorni consecutivi e pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.

ART. 15 - SANZIONI

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento può comportare, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi di legge, la revoca o la riduzione del contributo concesso e/o l'eventuale inammissibilità ad ulteriori richieste di contributo e/o patrocinio.

ART. 16 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.